

# INFORMATIVE IMPRESA&LAVORO

Luglio 2022

## Le informative per l'azienda

---

Indennità <i>una tantum</i> di 200 euro per i lavoratori dipendenti	pag. 2
Indennità <i>una tantum</i> per pensionati e altre categorie di soggetti	pag. 5
Sgravio contributivo per assunzioni con contratto di apprendistato di I livello	pag. 15
Indicazione dei contratti collettivi nell'atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture	pag. 17
Permesso di soggiorno per motivi di studio e svolgimento di attività lavorativa: limiti	pag. 20
Convalida risoluzioni consensuali: modello richiesta colloquio <i>on line</i>	pag. 21
<i>Benefit</i> per ricarica auto elettrica	pag. 22
Regime fiscale dell'incentivo all'esodo versato alla previdenza complementare	pag. 23
Accordo sulla premialità ed erogazione differita	pag. 24
Esente la disponibilità dell' <i>app</i> per il <i>welfare</i> aziendale	pag. 26

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: INDENNITÀ *UNA TANTUM* DI 200 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Entra nel vivo l'operazione di erogazione dell'*una tantum*, pari a 200 euro, prevista dal D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), come noto pensata al fine di attenuare l'impatto dei recenti rincari generalizzati dei prezzi sul costo della vita. Tale erogazione riguarda, invero, una molteplicità di soggetti dato che interessa i lavoratori dipendenti anche domestici, i pensionati, i collaboratori, etc.. Per ogni situazione sono previste, tuttavia, regole che possono variare.

In linea di massima, si sottolinea come tale *una tantum*, in relazione al lavoro dipendente, non domestico, sarà erogata ai lavoratori dai loro datori di lavoro, i quali provvederanno poi a recuperare il credito a mezzo compensazione da esporre nella denuncia UniEmens. Si evidenzia che l'erogazione dell'indennità per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato.

L'Inps ha iniziato a fornire istruzioni con il messaggio n. 2397/2022, dove l'Istituto traccia un primo rapido esame, essenzialmente concernente le istruzioni per il recupero del credito spettante al datore di lavoro, precisando la necessità di farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione nella quale egli dichiara di essere nelle condizioni giuridiche per beneficiare dell'*una tantum* e di non aver richiesto ad altro datore l'erogazione della somma, data l'unicità di tale indennità. Si ricorda che per i lavoratori dipendenti l'*una tantum* spetta a coloro che abbiano beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,80% (in pratica abbiano avuto un imponibile mensile inferiore a 2.692 euro almeno in un mese). Si ricorda, infine, che tale indennità non sarà soggetta a imposta e contribuzione, né sarà pignorabile.

Con circolare n. 73/2022 l'Inps ha, poi, fornito le istruzioni applicative in materia di indennità *una tantum*, precisando che la stessa dev'essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti previsti, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia UniEmens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, *part-time* ciclici) o della previsione dei Ccnl, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia UniEmens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - Cigo/Cigs, Fis o Fondi di solidarietà, Cisoa - o congedi). I dipendenti delle P.A. i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Mef (NoiPA), non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022.

L'Inps ricorda che possono accedere al riconoscimento dell'indennità, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Tali lavoratori devono, però, aver beneficiato della misura agevolata di cui alla L. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota di contributi a carico del lavoratore), che si applica, mese per mese, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché sia rispettato il limite della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro. L'ente di previdenza precisa che:

- la fruizione dell'esonero sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità;

- il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all'esonero è esteso fino al 23 giugno 2022 (quindi non solo i primi 4 mesi del 2022);
- l'indennità spetta nella misura intera anche nel caso di contratto a tempo parziale.

Dato che l'indennità spetta una sola volta, anche a chi sia titolare di più rapporti di lavoro, il lavoratore in tale situazione dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità. Se dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens l'indennità, l'Inps comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio, tenendo presente che l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato l'indennità per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

Per quanto concerne i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità ai lavoratori in forza nel mese di luglio, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti specifici per loro previsti in caso di erogazione da parte dell'Inps, perché per tali lavoratori il pagamento da parte dell'Inps sarà residuale, a domanda, solo laddove non abbiano già percepito l'indennità dal datore di lavoro.

Infine, con il messaggio n. 2559/2022, l'Inps ricorda che i lavoratori dipendenti, al fine di ricevere l'indennità dal proprio datore di lavoro, devono presentare allo stesso una dichiarazione con la quale affermano di non essere titolari delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza (categorie per le quali è previsto che sia l'Inps a erogare a luglio l'indennità *una tantum*) e, per agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, allega al messaggio un *fac-simile* di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

### **Esposizione nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens**

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> il nuovo valore "L031", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> l'anno/mese "06- 07/2022";
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> l'importo da recuperare.

### **Esposizione nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens**

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell'indennità a essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> il mese 06 o 07;
- nell'elemento <CodiceRecupero> il valore "35" avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
- nell'elemento <Importo> l'importo da recuperare.

### **Esposizione nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens**

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce PosAgri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgrilIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50".

Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità *una tantum* da recuperare.

Il <CodiceRetribuzione> "9" potrà essere valorizzato:

- nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell'anno 2022;
- nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell'anno 2022.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: INDENNITÀ *UNA TANTUM* PER PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI

Con la circolare n. 73/2022 l'Inps ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità *una tantum* previste dagli articoli 31 (lavoratori dipendenti) e 32 (pensionati e altre categorie di soggetti), D.L. 50/2022. In questa informativa si tratta dei pensionati e delle altre categorie di soggetti presenti nell'articolo 32.

#### Pensionati

⇒ *Trattamenti rientranti nell'ambito di applicazione della misura*

L'indennità è riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti *“residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro”*.

Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l'indennità è corrisposta d'ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche *pro quota*, dell'Assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria. I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità. Parimenti, i titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l'opzione per la NASpl o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l'opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.

I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpl o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022, saranno destinatari dell'indennità *una tantum* di 200 euro secondo le specifiche modalità legate alla percezione di tali prestazioni.

Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione deve essere corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

L'indennità *una tantum* non è, invece, erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di previdenza degli sportivi – Sportass o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, Inail, Ipsema).

Hanno diritto all'indennità *una tantum* anche i titolari di "trattamenti di accompagnamento alla pensione", tra i quali devono intendersi ricompresi:

- l'APE sociale;
  - l'APE volontario;
  - l'indennizzo commercianti;
  - gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), D.Lgs. 148/2015;
  - le prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, L. 92/2012;
  - l'indennità mensile del contratto di espansione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015.
- L'indennità sarà corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidate successivamente.

Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l'indennità è corrisposta d'ufficio ai soggetti che risultino titolari, alla data del 1° luglio 2022, di:

- pensione di inabilità;
- assegno mensile di cui all'articolo 13, L. 118/1971;
- pensione, non reversibile, per i ciechi (assoluti o parziali);
- pensione, non reversibile, per sordi;
- assegno sociale;
- pensione sociale.

#### ⇒ *Requisiti*

L'indennità viene corrisposta esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022 e che abbiano un reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro. Sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Il limite di reddito personale per l'anno 2021 è pari a 35.000 euro e non è prevista alcuna clausola di salvaguardia. Per l'individuazione del reddito del 2021 da utilizzare per l'erogazione in via provvisoria dell'indennità in esame, sono stati presi in considerazione i seguenti redditi, ove disponibili:

- redditi da CU 2022 emesse dall'Inps;
- redditi da flussi UniEmens;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all'iscrizione in Gestione separata;
- redditi dichiarati dai pensionati per l'anno 2021 noti all'Inps ai fini delle verifiche del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento;
- assegni straordinari del credito, credito cooperativo e Poste italiane soggetti a tassazione separata (aventi categoria: 027, 028, 127, 128), è stato considerato l'importo lordo da assoggettare a tassazione separata derivante dai trattamenti stessi.

Dalla platea così individuata sono esclusi i titolari di pensioni ai superstiti assoggettate alla trattenuta di cui all'articolo 1, comma 41, L. 335/1995, qualora il reddito totale per la riduzione dell'anno 2021 sia maggiore di 35.000 euro.

L'indennità *una tantum* è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed è sottoposta a successiva verifica definitiva del reddito, anche attraverso le

informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra Amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

#### ⇒ *Ulteriori disposizioni*

L'indennità *una tantum* per pensionati:

- non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali; non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa;
- non è compatibile con altre prestazioni del medesimo articolo 32 o dell'articolo 31, perché l'indennità può essere corrisposta a ciascun soggetto avente diritto una sola volta, anche quando l'interessato abbia più trattamenti che danno titolo al beneficio.

Nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio sarà corrisposto d'ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.

#### ⇒ *Modalità di erogazione*

L'indennità *una tantum* sarà riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022, senza necessità che i soggetti destinatari presentino alcuna istanza.

Per titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento alla pensione l'importo sarà accreditato unitamente alla rata della mensilità di luglio 2022 e sarà riportata la specifica descrizione "Pagamento dell'indennità una tantum articolo 32 decreto-legge n. 50/2022".

In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall'Inps e dalle c.d. Casse previdenziali privatizzate e dagli enti previdenziali per i professionisti iscritti ad Albi o Elenchi privi di un ente previdenziale di categoria, il pagamento sarà effettuato sulla pensione erogata dell'Inps.

Per chi sia, invece, titolare esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, il casellario centrale dei pensionati individua l'ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità *una tantum*, che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'Inps a seguito di apposita rendicontazione. In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi dall'Inps, l'ente tenuto al pagamento sarà quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale.

I titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell'indennità *una tantum*, verranno informati dell'erogazione mediante:

- nota sul cedolino;
- invio di *sms* e/o *e-mail* qualora negli archivi dell'Istituto siano presenti i relativi contatti;
- notifica nella sezione "MY INPS" del pensionato;
- notifica mediante App "IO".

Nella sezione personale "MY INPS" sarà messa a disposizione del cittadino un'apposita funzione "Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022", che consentirà di visualizzare l'esito dell'elaborazione centralizzata, specificando, in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di luglio 2022, le relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati

reddituale) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l'indennità *una tantum*.

Ove il soggetto, invece, riceva l'indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale, ma sia consapevole che i redditi dell'anno 2021, una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all'indennità *una tantum* mediante specifica richiesta, da inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell'Inps per l'erogazione delle prestazioni.

Anche per i titolari di trattamenti di natura assistenziale l'importo a titolo di indennità *una tantum* verrà accreditato unitamente alla rata della mensilità di luglio 2022 e verrà riportata la specifica descrizione "Pagamento dell'indennità una tantum articolo 32 decreto legge n. 50 del 2022".

#### ⇒ *Recupero indennità una tantum non dovuta*

L'ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. Saranno emanate ulteriori istruzioni, ma l'Inps precisa che eroga dette indennità *una tantum* in via provvisoria e che il consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all'esito dell'acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche. L'eventuale erogazione di somme in eccedenza può riguardare non soltanto il caso di reddito superiore al previsto, ma anche l'ipotesi in cui il trattamento pensionistico che ha dato titolo al riconoscimento dell'indennità *una tantum* sia revocato o, comunque, tutte le circostanze in cui si accerti successivamente la non sussistenza del diritto a prescindere dal requisito reddituale.

#### **Altre categorie di soggetti**

L'articolo 32, commi 9-16, D.L. 50/2022, prevede l'erogazione d'ufficio da parte dell'Inps di un'indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro a favore dei soggetti titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, a favore dei lavoratori che hanno percepito l'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021, nonché a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità Covid-19 di cui al D.L. 41/2021 e al D.L. 73/2021.

La medesima disposizione prevede, altresì, il riconoscimento - previa domanda all'Inps da parte dell'interessato - dell'indennità *una tantum* di importo di 200 euro a favore di altre categorie di lavoratori, a condizione che soddisfino determinati requisiti legislativamente previsti.

Le indennità saranno erogate dall'Inps successivamente all'invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022.

<b>Indennità <i>una tantum</i> erogate d'ufficio dall'Inps</b>	
<b>Titolari di NASpl e DIS-COLL</b>	È prevista l'erogazione dell'indennità <i>una tantum</i> a favore dei soggetti che nel mese di giugno 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL. L'unica condizione di accesso è, pertanto, la titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle richiamate prestazioni di disoccupazione, ma l'indennità non è, invece, riconosciuta ai percettori della NASpl che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di giugno 2022. Per la fruizione del beneficio non dev'essere presentata alcuna domanda, ma lo

	<p>stesso è erogato d'ufficio dall'Inps con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.</p> <p>Detta indennità non concorre alla formazione del reddito e, per la stessa, non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>Le indennità possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e, pertanto, l'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di un'indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p>
<b>Disoccupazione agricola di competenza del 2021</b>	<p>Il riconoscimento da parte dell'Inps di un'indennità <i>una tantum</i> pari a 200 euro in favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 non richiede la presentazione di alcuna domanda, perché l'Inps eroga direttamente d'ufficio con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.</p> <p>L'indennità <i>una tantum</i> non concorre alla formazione del reddito, per la stessa non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa e non è compatibile con le altre indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, Decreto Aiuti.</p>
<b>Beneficiari delle indennità Covid</b>	<p>È previsto il riconoscimento di un'indennità <i>una tantum</i> dell'importo di 200 euro a favore dei lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021, e di cui all'articolo 42, D.L. 73/2021. L'indennità, perciò, è riconosciuta ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito riportate, qualora siano stati beneficiari delle indennità di cui ai menzionati decreti-legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;</li> <li>• lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;</li> <li>• lavoratori intermittenti;</li> <li>• lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>• lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;</li> <li>• lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;</li> <li>• lavoratori dello spettacolo.</li> </ul> <p>Per la fruizione del beneficio in argomento non deve essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'Inps con le medesime modalità di pagamento delle suddette indennità Covid-19 già riconosciute.</p> <p>Detta indennità <i>una tantum</i> non concorre alla formazione del reddito e, per la stessa, non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, Decreto Aiuti.</p>
<b>Indennità <i>una tantum</i> erogate a domanda dall'Inps</b>	
<b>Collaboratori</b>	È previsto il riconoscimento di un'indennità <i>una tantum</i> dell'importo di 200

<p><b>coordinati e continuativi</b></p>	<p>euro a favore dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il contratto sia attivo alla data del 18 maggio 2022;</li> <li>• il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata;</li> <li>• i potenziali beneficiari non siano titolari - alla data del 18 maggio 2022 - dei trattamenti pensionistici come sopra individuati;</li> <li>• i potenziali beneficiari non siano iscritti – alla data del 18 maggio 2022 – ad altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li>• i soggetti interessati possano fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.</li> </ul> <p>L’indennità è erogata a domanda dall’Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L’indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p>
<p><b>Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti</b></p>	<p>È previsto il riconoscimento dell’indennità a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti, inclusi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo, purché abbiano svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente; pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in una o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra e lo stesso possa far valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.</p> <p>L’indennità è erogata a domanda dall’Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L’indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p> <p>Quanto previsto dall’articolo 32, relativamente al pagamento diretto da parte dell’Inps, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, ma solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021. Pertanto, con la retribuzione di luglio 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, laddove in forza nel mese di luglio, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti. Il pagamento da parte dell’Inps, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità dal datore di lavoro, ove spettante.</p>
<p><b>Lavoratori iscritti al Fpls</b></p>	<p>È previsto il riconoscimento dell’indennità a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, purché</p>

	<p>gli stessi, nell'anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.</p> <p>L'indennità è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p> <p>Quanto previsto dall'articolo 32, relativamente al pagamento diretto da parte dell'Inps, non riguarda la generalità dei lavoratori iscritti al Fpls, bensì solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021. Pertanto, con la retribuzione di luglio 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori iscritti al Fpls, laddove in forza nel mese di luglio, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti. Il pagamento da parte dell'Inps, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità dal datore di lavoro, ove spettante.</p>
<p><b>Lavoratori autonomi occasionali</b></p>	<p>È prevista l'erogazione dell'indennità a favore dei lavoratori autonomi che, nel periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021, siano stati privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'articolo 2222, cod. civ., purché risulti, per l'anno 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori interessati - alla data del 18 maggio 2022 - siano già iscritti alla Gestione separata.</p> <p>L'indennità <i>una tantum</i> è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p>
<p><b>Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio</b></p>	<p>È previsto il riconoscimento di un'indennità <i>una tantum</i> dell'importo di 200 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere, nell'anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.</p> <p>L'indennità <i>una tantum</i> è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p>
<p><b>Lavoratori</b></p>	<p>È prevista l'erogazione dal mese di luglio 2022, a domanda, dell'indennità nei</p>

<p><b>domestici</b></p>	<p>confronti dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei lavoratori domestici dell'Inps. I lavoratori domestici, inoltre, all'atto della domanda, non devono essere titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;</li> <li>• di uno o più trattamenti pensionistici come sopra individuati.</li> </ul> <p>L'indennità è erogata dall'Inps a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell'Inps, appartenenti alle categorie individuate dal vigente Ccnl che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall'Inps, alla data del 18 maggio 2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.</p> <p>Ai fini dell'accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l'anno 2021, un reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro. Concorrono al tetto dei 35.000 euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva). Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l'assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l'assegno unico universale.</p> <p>Ai fini del pagamento, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte nella domanda per il pagamento della indennità, selezionando tra codice Iban per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste. L'Iban comunicato dovrà essere associato a un conto intestato al richiedente l'indennità. Si segnala che prima dell'eventuale emissione dell'importo dovuto, verrà verificata la corrispondenza fra soggetto beneficiario dell'indennità e il titolare del conto associato all'Iban comunicato.</p>
-------------------------	---

### Presentazione della domanda

Per quanto concerne i lavoratori potenziali destinatari delle indennità erogate a domanda dall'Inps, gli stessi dovranno, appunto, presentare domanda all'Istituto esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di patronato sul portale *web* dell'Istituto fino al 31 ottobre 2022; la domanda per l'accesso all'indennità *una tantum* per i lavoratori domestici può essere presentata fino al 30 settembre 2022.

L'indennità in questione non può essere ceduta, sequestrata o pignorata, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito e con i trattamenti pensionistici.

Con il messaggio n. 2580/2022, l'Inps ha comunicato che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta dell'indennità *una tantum* pari a 200 euro per i soggetti tenuti.

È possibile presentare la domanda accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla *home page* del sito *web* dell’Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra:

- Indennità *una tantum* per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità *una tantum* per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- Indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi occasionali;
- Indennità *una tantum* per i lavoratori domestici;
- Indennità *una tantum* per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);
- Indennità *una tantum* per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

I lavoratori domestici possono presentare la domanda fino al 30 settembre 2022 (l’erogazione è prevista dal mese di luglio 2022), mentre per le altre categorie di lavoratori sopra richiamate il termine di presentazione è stabilito al 31 ottobre 2022 (la domanda dev’essere effettuata solo in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina sopra richiamata e qualora non siano già destinatari dell’indennità *una tantum* ad altro titolo).

Una volta presentata la domanda, accedendo alla medesima procedura, sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti:

- Spid di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (Cie);
- Carta nazionale dei servizi (Cns).

In alternativa al portale *web*, è possibile inoltrare le domande tramite il servizio di *Contact center* multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per l’accesso ai servizi dell’Inps tramite il *Contact center* multicanale è necessario munirsi del PIN telefonico temporaneo, che potrà essere generato accedendo all’apposita sezione dell’area riservata “MyInps”.

Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli istituti di patronato.

### **Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza**

Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) è corrisposta d’ufficio, nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità *una tantum* pari a 200 euro, salvo che sia presente nel nucleo almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31 e di cui all’articolo 32, commi 1-16, D.L. 50/2022.

Pertanto, l’Inps procederà al riconoscimento dell’indennità *una tantum* a favore di tutti i nuclei familiari che abbiano maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di luglio 2022, contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità che sia presentata apposita domanda, attraverso la Carta RdC.

## Calendario dei pagamenti

Il calendario dei pagamenti dell'indennità in parola è il seguente:

- per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avverrà unitamente alla rata di pensione di luglio 2022; qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, l'erogazione sarà disposta a cura dell'ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
- per i lavoratori domestici il pagamento dell'indennità avverrà nel mese di luglio 2022 successivamente all'elaborazione delle domande pervenute;
- per i titolari nel mese di giugno 2022 delle prestazioni NASpl e DIS-COLL, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle indennità Covid-19 2021, il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022;
- per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di ottobre 2022;
- per i titolari nel mese di giugno 2022 di RdC, il pagamento dell'indennità, attraverso l'accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avverrà a luglio 2022, successivamente all'individuazione della platea di beneficiari dell'erogazione dell'indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO**

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che, per il 2022, i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a 9 possano beneficiare di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi successivi, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Con la circolare n. 70/2022 l'Inps ha diffuso le istruzioni operative.

#### **Regime contributivo applicabile**

La norma ha rinnovato per il 2022 lo sgravio per le assunzioni in apprendistato di I livello (articolo 43, D.Lgs. 81/2015), da ritenersi applicabile qualora sussistano 2 specifiche condizioni:

- assunzioni con contratto di apprendistato ex articolo 43, D.Lgs. 81/2015, effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- avere alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 al momento dell'assunzione dell'apprendista di I livello (il beneficio contributivo permane anche se, dopo l'assunzione, si superi il predetto limite dimensionale).

Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto l'azzeramento dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro e a tali rapporti si applicano altresì gli esoneri contributivi previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere a) (*ticket* licenziamento) e c) (NASpl), D.Lgs. 150/2015. Dal 37° mese del contratto di apprendistato è dovuta l'aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l'applicazione degli altri incentivi di cui alle lettere a) e c) citati per l'intera durata del contratto di apprendistato di I livello. Pertanto, le assunzioni con contratto di apprendistato di I livello in argomento non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell'ASpl e dal contributo integrativo ex articolo 25, comma 4, L. 845/1978 (pari complessivamente all'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). L'aliquota a carico dell'apprendista rimane, invece, pari al 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Per la determinazione dell'aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell'apprendista; pertanto, si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro perché lo sgravio totale può essere riconosciuto limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti.

Per gli specifici obblighi contributivi per apprendisti di I livello assunti da cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, l'Inps rinvia alla circolare n. 2/2022 (§ 3 e § 3.1).

Infine, dato che dal 1° gennaio 2022 possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale anche gli apprendisti di primo livello, dalla medesima data, tutti i datori di lavoro, in ragione dell'inquadramento assegnato dall'Inps alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori in forza a tale data. Sul punto sarà emanata successiva circolare. Si ricorda anche che, in caso di apprendistato di I livello, la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ex articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, D.Lgs. 81/2015. Per ogni ulteriore aspetto l'Istituto rinvia alle precisazioni contenute nella circolare n. 87/2021, con la quale sono state fornite le istruzioni relative allo sgravio contributivo per gli anni 2020 e 2021.

### **Condizioni per l'applicazione dello sgravio contributivo**

Il datore di lavoro non ha diritto all'applicazione dello sgravio contributivo in trattazione nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 31, D.Lgs. 150/2015, e in caso di violazione della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006. Pertanto, il datore di lavoro deve risultare in possesso del Durc ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'Inps ricorda anche che l'INL, con la nota n. 1436/2020, ha chiarito che, laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi al Fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia si configura una violazione che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti in applicazione del suddetto articolo 1, comma 1175, L. 296/2006. Perciò, il datore di lavoro che risulti privo di regolarità contributiva o sia incorso nella violazione delle altre norme sopra richiamate è tenuto al versamento della contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, nonché della contribuzione di finanziamento dell'ASpl e del contributo integrativo (1,61%) e, inoltre, è soggetto al c.d. *ticket* di licenziamento. Lo sgravio contributivo in argomento soggiace, altresì, alle disposizioni in materia di aiuti *de minimis*.

### **Istruzioni operative e modalità di compilazione del flusso UniEmens**

Sull'argomento l'Inps rinvia alle indicazioni contenute nella circolare n. 87/2021.

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: INDICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NELL'ATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E NELLE RELATIVE FATTURE**

Nella circolare n. 19/E/2022, l'Agenzia delle entrate offre la propria lettura delle modifiche al Superbonus e ai *bonus* diversi dal Superbonus, delle misure antifrode e delle modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122, D.L. 34/2020, dedicando, per quanto più di interesse, il paragrafo 8, scritto con il contributo del Ministero del lavoro, all'obbligo di indicazione dei contratti collettivi nell'atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture.

#### **Contratto collettivo applicato**

Per assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell'edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'articolo 28-*quater*, Decreto Sostegni-*ter*, che ha riprodotto l'articolo 4 del decreto Frodi, ha inserito, dopo l'articolo 1, comma 43, Legge di Bilancio 2022, il comma 43-*bis*, il quale prevede che per i lavori edili di cui all'allegato X, D.Lgs. 81/2008, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-*ter*, 120 e 121, D.L. 34/2020, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, dall'articolo 1, comma 12, L. 205/2017, e dall'articolo 1, comma 219, L. 160/2019, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51, D.Lgs. 81/2015. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, dev'essere poi riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

L'articolo 23-*bis* del decreto Ucraina ha modificato il comma 43-*bis*, stabilendo che tale previsione si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili; tale modifica normativa ha, quindi, ampliato la portata applicativa del comma 43-*bis*, in quanto l'adempimento ivi previsto interessa un maggior numero di interventi, atteso che il limite dimensionale dev'essere parametrato al valore dell'opera complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili.

In altri termini, il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d'opera o di appalto (che contiene l'atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili di cui all'allegato X, D.Lgs. 81/2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, come sopra definiti.

Allo stato, secondo l'Agenzia, sono in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Cnel:

- F012 - Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (tale Ccnl ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) sottoscritto da Ance, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi, Agci produzione e lavoro, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil;

- F015 - Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini sottoscritto da Anaepa Confartigianato edilizia, Cna costruzioni, Fiae Casartigiani, Claa edilizia, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil;
- F018 - Ccnl per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini aderenti a Confapi Aniem (tale Ccnl ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) sottoscritto da Confapi Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.

È, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l'inserimento dell'indicazione dei contratti collettivi o verificarne l'inserimento, in quanto l'omessa indicazione nell'atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti. Ciò vale anche se il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un *general contractor* o se i lavori edili siano oggetto di subappalto: in tali casi devono essere indicati i contratti collettivi applicati dalle imprese cui sono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

I commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono solo quelli che, per l'esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti, restando, invece, esclusi gli interventi eseguiti, senza l'impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

### **Decorrenza dei lavori interessati**

Le prescrizioni del comma 43-*bis* operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

### **Indicazione in fattura**

Il citato comma 43-*bis* stabilisce anche che il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, dev'essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori stessi.

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, anche se obbligatoria, non comporta, tuttavia, il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento.

### **Congruità della manodopera e idoneità tecnico professionale**

Anche se per finalità diverse dalla detraibilità delle spese, resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni:

- in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro 143/2021 (in particolare l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa affidataria l'attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori);
- sull'obbligo della verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008.

### **Benefici interessati**

Le disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative alla fruizione diretta delle seguenti agevolazioni:

- Superbonus;
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- detrazione per le spese sostenute per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- *bonus* mobili, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- *bonus* verde.

### **Visto di conformità**

Per il visto di conformità ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997 – nei casi in cui tale adempimento sia prescritto dalla legge – i soggetti che lo rilasciano verificano, tra l'altro, che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, dev'essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione dev'essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

### **Controlli**

Sul piano dei controlli è previsto che l'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, "*può avvalersi*" dell'INL, dell'Inps e delle Casse edili.

L'Agenzia delle entrate riscontra la sussistenza del predetto requisito (indicazione del contratto collettivo applicato), mentre sono rimessi all'INL i controlli secondo le ordinarie procedure.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO E SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - LIMITI

L'INL, con nota n. 1074/2022, ha fornito importanti chiarimenti in ordine all'attività lavorativa in presenza di un permesso di soggiorno per motivi di studio.

I chiarimenti riguardano prestazioni svolte da studenti extracomunitari, i quali, a seguito di ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio hanno la facoltà riconosciuta dall'articolo 14, comma 4, D.P.R. 394/1999, secondo il quale *“il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore”*.

In particolare, è affrontata la questione relativa alla legittimità di svolgere attività lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (ad esempio, in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore.

Secondo l'INL, la disciplina di riferimento, nello stabilire la facoltà di svolgimento di un'attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, rinviene la sua *ratio* nella facoltà di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l'attività didattica/formativa (ragione dell'ingresso e permanenza nel territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa. Ne consegue la necessità di interpretare la disposizione in senso restrittivo.

Per tale motivo è consentito, con il permesso di soggiorno di cui si tratta, soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa *part-time* con limiti temporali ben definiti, senza che siano, quindi, conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un'articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore: qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro.

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: CONVALIDA RISOLUZIONI CONSENSUALI - MODELLO RICHIESTA COLLOQUIO *ON LINE***

Il Ministero del lavoro, con comunicato stampa del 19 maggio 2022, ha reso noto che, a seguito della cessazione del periodo emergenziale da Covid-2019, non è più utilizzabile il modello di richiesta *on line* di convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali (ex articolo 55, D.Lgs. 151/2001) in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell'ITL territorialmente competente.

Rimane, tuttavia, possibile effettuare il colloquio con il personale dell'ITL anche "a distanza" attraverso la presentazione di un apposito modello di richiesta, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato, attualmente disponibile *on line*.

Al modulo occorre anche allegare copia di un valido documento di identità (da esibire anche in occasione del colloquio *on line*) e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.

Il nuovo modulo, compilato e sottoscritto, deve, infine, essere trasmesso all'ITL competente (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica: a tal fine, l'elenco degli ITL e dei relativi indirizzi *e-mail* è disponibile al percorso: <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/Pagine/default.aspx>.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: **BENEFIT PER RICARICA AUTO ELETTRICA**

L'Agenzia delle entrate, con la recente risposta a interpello n. 329/E/2022, affronta una questione concernente la tassazione di un particolare tipo di *benefit*, il quale, peraltro, rileva per la sua forte connotazione ambientalista. In sostanza, una società intende riconoscere, alla generalità dei propri lavoratori che acquisteranno auto elettriche entro un determinato periodo di tempo, 6 mesi di ricarica gratuita, utilizzando, ove possibile, l'energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici ovvero, in alternativa, laddove ciò non sia praticabile, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche. Saranno stabilite, ovviamente, delle specifiche limitazioni (ad esempio, un numero massimo di ricariche effettuabili) al fine di evitare abusi. Il tutto attraverso la stipula di un accordo aziendale. Viene, quindi, chiesto ai tecnici dell'Agenzia se tale erogazione debba essere assoggettata a tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, ovvero se la stessa possa rientrare, quale *benefit*, nell'ambito delle iniziative di *welfare* aziendale escluse da imposizione, ex articolo 51, comma 2, lettera f), Tuir.

L'Agenzia delle entrate, nella sua risposta, ricorda, anzitutto, come il disposto dell'appena citata lettera f) riguardi opere e servizi offerti, dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

In precedenti documenti di prassi, riguardo alla specifica situazione sopra indicata e ai fini dell'esclusione dalla tassazione, è stato richiesto che il servizio offerto:

- sia messo a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
- riguardi esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
- persegua specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, così come richiamate ex articolo 100, comma 1, Tuir;
- venga messo direttamente a disposizione dal datore di lavoro, ovvero da parte di strutture esterne all'azienda, purché, in ogni caso, il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra il datore di lavoro e il terzo erogatore del servizio.

Nel ricondurre tale fattispecie all'interno del perimetro dei *benefit* non soggetti a tassazione, l'Agenzia propone l'argomentazione secondo la quale *“lo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l'ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica”* possa ricondursi a *“una finalità di educazione ambientale perseguita dall'azienda”* stessa.

Considerato il quadro generale, l'accordo aziendale e le specifiche limitazioni al *benefit*, poste in termini anti abusi, l'Agenzia ritiene *“che il relativo benefit possa beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente”*.

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: REGIME FISCALE DELL'INCENTIVO ALL'ESODO VERSATO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 323/E/2022, ha fornito un chiarimento in merito al trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all'esodo ove conferite a un Fondo di previdenza complementare.

Il quesito affrontato dal Fisco riguarda la fattispecie di un accordo sottoscritto tra datore di lavoro e OO.SS., al fine di favorire l'esodo anticipato dei dirigenti rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Nel predetto accordo era stata data la possibilità di conferire l'incentivo all'esodo spettante al Fondo di previdenza complementare per i dirigenti d'azienda.

A parere dell'Agenzia delle entrate, il trasferimento al Fondo di previdenza dell'incentivo all'esodo non può avvenire in neutralità fiscale e le somme possono essere versate al Fondo solo al netto dell'imposta dovuta applicando l'aliquota a tassazione separata di cui all'articolo 19, comma 2, Tuir.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: ACCORDO SULLA PREMIALITÀ ED EROGAZIONE DIFFERITA

Il tema della premialità torna a interessare l'Agenzia delle entrate, la quale si deve occupare, nella risposta n. 283/E/2022, di una fattispecie operativa peraltro abbastanza diffusa: l'erogazione di un premio di risultato ed efficienza, che, tuttavia, viene liquidato, effettivamente, nell'anno successivo rispetto a quello preso a riferimento.

Questo il caso. Una società eroga, annualmente e al proprio personale, 2 distinte tipologie di compenso legate all'attività svolta e al raggiungimento di obiettivi previsti:

1. il primo riguarda un compenso legato all'incremento dell'efficienza aziendale, che viene liquidato di regola l'anno successivo a quello di riferimento, previsto in misura percentuale differenziata sulla base delle differenti figure operative;
2. il secondo inteso come gratifica di risultato, liquidata anch'essa di regola nell'anno successivo a quello di riferimento, in esito al processo valutativo dell'attività svolta e dei risultati raggiunti da ciascun dipendente.

La contrattazione prevede che i premi siano effettivamente erogati entro il mese di novembre dell'anno successivo a quello di riferimento, anche se, nella prassi, la liquidazione riguardante l'incremento dell'efficienza aziendale avviene con una tempistica difficilmente prevedibile, stanti cause contingenti legate alla complessità della valutazione dei risultati. Ad esempio, la società fa notare come l'incremento di efficienza aziendale relativo all'anno 2019 sia stato di fatto erogato solo a far data dal mese di marzo 2021.

Posto tutto questo, viene chiesto all'Agenzia delle entrate quale tipo di tassazione, tra quella ordinaria e quella separata, sia da applicare al caso concreto prospettato.

I tecnici dell'Agenzia, ribadito il criterio di cassa che informa, anzitutto, la tassazione del reddito da lavoro dipendente, riferiscono come per talune casistiche, al fine di alleviare la progressività delle aliquote Irpef previste per la tassazione in forma ordinaria, l'articolo 17, comma 1, lettera b), Tuir, preveda l'assoggettamento a tassazione separata per *“gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”*.

Con precedenti interventi di prassi l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di indicare le 2 tipologie di causali che, sul piano normativo, possono giustificare l'applicazione del regime di tassazione separata in presenza di un differimento dell'erogazione:

- cause di *“carattere giuridico”*, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi, rimanendo a tutto ciò estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine a un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
- cause riguardanti *“oggettive situazioni di fatto”*, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

Importante è anche ricordare il principio secondo il quale l'applicabilità del regime di tassazione separata non sarà possibile laddove la corresponsione degli emolumenti, in un periodo d'imposta

successivo, sia da considerare *"fisiologica"*, ossia inevitabile, rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione premiale.

In relazione alle causali esposte in precedenza si ricorda come, in presenza di una delle cause giuridiche, non debba essere effettuata alcuna indagine in ordine al "ritardo" nella corresponsione dell'emolumento; indagine che, invece, va effettuata quando il "ritardo" è determinato da circostanze di fatto. Per tale motivo l'Agenzia delle entrate ha dovuto richiedere, per il caso in esame, la produzione di specifica documentazione.

Al termine l'Agenzia delle entrate sottolinea come dalla documentazione prodotta, e dunque analizzando il caso peculiare, *"non sembra sussistere una causa giuridica sopravvenuta tale da giustificare la tassazione separata delle somme in oggetto senza verificare se il ritardo possa considerarsi fisiologico"*.

Il pagamento delle somme previsto negli accordi premiali avviene infatti in "ritardo" per effetto del complesso processo di valutazione previsto dai contratti stessi; ritenendo, quindi, fisiologico tale slittamento nei termini di pagamento, l'Agenzia conclude per l'assoggettamento a tassazione ordinaria dei premi in esame.

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: ESENTE LA DISPONIBILITÀ DELL'APP PER IL WELFARE AZIENDALE**

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 273/E/2022, ha precisato che l'utilizzazione di un'App per facilitare la generalità dei dipendenti nell'individuazione della struttura sanitaria disponibile configuri un servizio avente finalità di assistenza sanitaria e, come tale, rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f), Tuir, e che, la circostanza che tale servizio sia erogato tramite un *coupon* che, come riportato espressamente nel Regolamento, non può essere utilizzato per il pagamento della prestazione sanitaria fornita dalla struttura contattata tramite l'App, integri i requisiti di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 51 (documenti di legittimazione). Sulla base di quanto sopra indicato, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che il *coupon* riconosciuto ai dipendenti per la fruizione del servizio fornito dall'App possa essere escluso dalla formazione del reddito imponibile del dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), e comma 3-bis, Tuir.